Comune di Tortorici

(Provincia di Messina)

ORD. SIND. n. 43 del 16 MAR. 2015

"CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO"

===000===

VISTO il comma 5° dell'art. 12 della Legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'A.S.P. la localizzazione dei materiali contenenti amianto presenti all'interno di strutture e/o nei suoli;

VISTO l'art.10 della citata legge prevede al comma 1° l'adozione da parte delle regioni di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera L), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. e che, in conformità al comma 1° dell'art. 12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;

VISTO l'art. 12 al comma 1°, del D.P.R. 08/08/94 "Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che indica le procedure del censimento mentre al comma 2, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;

VISTO il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n.257;

DATO ATTO che il comma 5 dell'art. 12 della Legge n. 257/1992 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle A.S.L. la presenza di amianto fioccato o in matrice friabile presenti negli edifici;

CONSIDERATO che il censimento dei siti con presenza di amianto è indispensabile affinché, in conformità al comma 1 dell'art. 12 della Legge n. 257/1992, le A.S.L. effettuino analisi del rivestimento degli edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali e degli Uffici Tecnici degli Enti Locali;

VISTO l'art. 12 del D.P.R. 08/08/1994 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" che indica gli elementi informativi minimi per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti;

CONSIDERATO che la parte quarta del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

RITENUTO necessario provvedere al censimento di tutti gli immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;

CONSIDERATO che il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (comma 2 art. 12 del D.P.R. 08/08/1994);

CONSIDERATO, altresì, che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;

VISTA la L.R. n° 10 del 29/04/2014 " Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto"

ATTESO che l'art. 5 comma 3 della suddetta L.R. 10/2014 prevede che tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a darne comunicazione all'A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.

RILEVATO che ai sensi dell'art. 3 comma 1 della LR 10/14 l'Ente locale è parte attiva, insieme ai singoli rami di Amministrazione Regionale, dell'A.R.P.A., delle Aziende del Servizio sanitario regionale, coordinandosi con l'Ufficio Amianto con sede al Dipartimento regionale della protezione civile;
VISTI gli artt. 50 e 54 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
VISTO il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 29/07/2004, n. 248;
CONSIDERATO altresì che si ritiene necessario e urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica e che, nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari;

ORDINA

A tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, di provvedere, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza:

- ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo dell'apposito modello fornito dal Comune e disponibile presso il Settore Tecnico di questo Ente o scaricabile all'indirizzo internet http://www.comunetortorici.me.it; la scheda, debitamente compilata dal proprietario, dall'amministratore o dal legale rappresentante/dirigente dell'immobile e dei locali e la valutazione del rischio, corredata di certificato di analisi e monitoraggio ambientale, va trasmessa, in originale o copia conforme, al Comune entro il termine anzidetto;
- a provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dai D.M. 06/06/1994, e precisamente:

a) a redigere una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza;
b) a fornire le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi, compreso il nome della figura designata con compiti di controllo dei materiali contenenti amianto di cui al paragrafo 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

1. integro non suscettibile di danneggiamento (non è necessario un intervento di bonifica);
2. integro suscettibile di danneggiamento (dovrà essere attuato un intervento di bonifica entro il termine perentorio di anni due dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto);
3. danneggiato: in tale caso la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, andrà attuata immediatamente, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'A.S.P. territorialmente competente.

AVVERTE

che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:

- coloro già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto, mediante Ordinanze o Diffide o Segnalazioni;

- coloro che, a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione del rischio amianto in data non antecedente al 01/01/2012, potranno trasmettere la scheda di censimento, debitamente compilata, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all'Ente);

- chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune, può presentare segnalazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale.

AVVERTE INOLTRE

che, per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 ad € 5.164,57, ai sensi della Legge n. 257/1992, art. 15, comma 4; l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come per legge, ai sensi dell'art. 347 c.p.p..

DISPONE

Che la presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa dovrà inoltre essere affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici e trasmessa alla A.S.P. di Messina Dipartimento di Prevenzione, all'A.R.P.A. Sicilia, al Dipartimento regionale di Protezione Civile, alla Polizia Municipale del Comune di Tortorici, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale Polizia di Stato ed al distaccamento del Corpo Forestale.

INCARICA

Il Comando dei Vigili Urbani e le forze dell'Ordine di fare osservare la presente ordinanza.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Messina entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, entro 60 (sessanta) giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
I destinatari del provvedimento possono altresì, in caso di gravità ed urgenza, proporre ai sensi dell'art. 21 comma 8 della Legge 06/12/1971 n. 1034, separata istanza al Presidente del T.A.R. per chiedere la disposizione di misure cautelari provvisorie.
A norma dell'articolo 8 della Legge 07/08/1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Maria Teresa Pintagro del Settore 3° Tecnico - tel. 0941/4231230 fax 0941/430825 email mariateresa.pintagro@comunetortorici.me.it alla quale è possibile rivolgersi per informazione nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Dalla Residenza Municipale 16 marzo 2015

Il Sindaco
f.to Dott. Carmelo Rizzo Nervo

Firmato da:
CARMELO RIZZO NERVO
Valido da: 04-10-2013 01:00:00 a: 04-10-2016 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 16-03-2015 08:00:49
Motivo: Approvo il documento

Comune di Tortorici

(Provincia di Messina)

SCHEDA CENSIMENTO PRESENZA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

DATI DEL DICHIARANTE

Il/la sottoscritto Cognome .....Nome.....

Nato a .....Prov ..... il...../..... /.....

Residente in Via/Piazza.....n..... Località .....

CAP ..... Comune ..... Provincia .....

Codice Fiscale .....

Telefono..... Fax.....

In qualità di ☐ proprietario ☐ amministratore condominio ☐ rappresentante legale

UBICAZIONE DEL FABBRICATO
(in cui sono presenti materiali contenenti amianto)

Via/Piazza .....n. .....Località .....

CAP .....Comune .....Provincia .....

Foglio di Mappa n. ..... Particella n. ..... Subalterno .....

In caso di ditta/società/struttura aperta al pubblico [vedi(*) punto 2], indicare la denominazione:

.....

.....

.....

TIPOLOGIA DI FABBRICATO

(barrare la casella)

2. Destinazione d'uso prevalente dell'edificio o del luogo con amianto

☐ Abitazione

☐ Uffici

☐ Struttura pubblica o privata aperta al pubblica (*specificare) .....

☐ Altro (specificare).....

(*) Scuole di ogni ordine e grado - Strutture di ricovero e cura, Residenze Socio Assistenziali (RSA) - Uffici della Pubblica Amministrazione - Impianti sportivi, palestre, piscine - Alberghi e Case Alloggio - Centri commerciali, teatri, sale convegni- Biblioteche - Luoghi di culto (l'elenco non è esaustivo).

3. Luogo dove è presente l'amianto

☐ Fabbricato

☐ Impianto

☐ Area ricoperta (asfaltata, ecc)

☐ Area in terra

4. l'amianto è: ☐ Confinato ☐ non confinato (*)

(*) Confinato: materiale contenente amianto separato dall'ambiente da una barriera fisica permanente

5. il sito con presenza di amianto è: ☐ Accessibile (**) ☐ non accessibile

(**) Accessibile = possibilità di accedere al sito

DICHIARA LA PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

6. Indicazioni sui manufatti contenenti amianto

Amianto in matrice friabile Amianto in Parametro matrice compatta

PARAMETRO	AMIANTO IN MATRICE FRIABILE		AMIANTO IN MATRICE COMPATTA	
	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	Coibentazione di impianti termici tubazioni	Pareti o pannelli in cemento amianto, camini	Pavimenti in vinil amianto
Anno di posa (_____)				
Quantità (Kg)				
Superficie esposta alle intemperie (mq)				
Stato di conservazione (*)				
Condizione del materiale con amianto (**)				

(*) Danneggiato meno del 10% (<10%) / più del 10% (> 10%)
(**) Friabile- Non friabile (Friabile = materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale)

7. Vi è attività nel sito con amianto ☐ SI ☐ NO (Dismessa)

8. E' stato programmato l'intervento di bonifica ☐ SI ☐ NO

9. (Se Si) Tipo di intervento programmato ☐ Rimozione ☐ Confinamento

NOTE EVENTUALI

La presente scheda va presentata all'ufficio protocollo del Comune

DATA_____**FIRMA**_____

Privacy Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 La presente informativa riguarda la raccolta dei dati personali conseguente a quanto disposto dalla DGR 3 giugno 2009 n. 30-11520 all'allegato 5 nella parte in cui prescrive ai Comuni di attuare un censimento sulla presenza di materiali contenenti amianto nell'edilizia privata e pubblica. Titolare e responsabile del trattamento è il Settore Tecnico del Comune di Tortorici (ME, con sede in Viale Rosario Livatino s.n.c.. Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 i dati da Lei rilasciati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi automatizzati, dagli incaricati della gestione del Servizio sopraindicato. Non saranno comunicati a terzi se non per le finalità indicate nella DGR 3 giugno 2009 n. 30-11520 o per adempiere a sopravvenuti obblighi di legge o per ordine di pubbliche autorità. E' suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo, l'aggiornamento, la modifica o la loro cancellazione e di opporsi al trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

DATA_____**FIRMA**_____